TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

I Giudici delegati alle procedure concorsuali,
sentito il Presidente della Sezione Prima Civile del Tribunale Ordinario di Latina e previe le interlocuzioni di rito con gli organi preposti dell'intestato Tribunale, evidenziano che con Circolare prot. n. M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 29/07/2021.0000069.I s.m.i. si è testualmente disposto che "(…) *ritenuto opportuno, in vista della fissazione dei prossimi esperimenti di vendita/liquidazione nelle procedure concorsuali/di sovraindebitamento nonché al fine di assicurare tendenzialmente una maggiore omogeneità e/o scongiurare eventuali criticità, fornire indicazioni ai Curatori, ai Commissari Giudiziali, ai Liquidatori Giudiziali, ai Gestori delle Procedure di Sovraindebitamento ed ai professionisti in generale in merito alla questione dell'applicabilità o meno della cd. "sospensione feriale" ai termini di pubblicazione degli avvisi di vendita e/o atti correlati; osservano quanto segue: si premette, in via generale, che la disciplina della cd. "sospensione feriale" dei termini processuali si applica a tutti gli affari civili tranne che a quelli in relazione ai quali la loro applicazione è esclusa in forza di espresse disposizioni normative, cui la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale con conseguente non applicabilità in via analogica (cfr., ex multis: Cass., n. 15643/2014). Per quanto riguarda le operazioni di vendita/liquidazione, non risulta alcuna norma esplicita che preveda ovvero escluda l'applicazione della disciplina della cd. "sospensione feriale" con precipuo riguardo ai relativi adempimenti pubblicitari. Risultano essersi così sviluppati, in materia, diversi orientamenti interpretativi. Secondo un primo orientamento (condiviso nel passato più o meno recente anche dall'intestato Tribunale), in tema di vendite coatte (esecutive e/o fallimentari) non opera la cd. "sospensione feriale dei termini processuali" per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari di legge (cfr., tra le altre: Cass., SS. UU., n.11178/1995). Alla stregua di un distinto orientamento ermeneutico (anch'esso non privo di fondamento) afferente la specifica fattispecie della vendita di immobili in sede fallimentare, le vendite/liquidazioni fallimentari/concorsuali non sono comprese tra gli affari civili urgenti previsti dall'art. 92 delle norme di cd. "Ordinamento Giudiziario" ossia tra gli affari esclusi dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale giusto il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della L. n. 742/1969 s.m.i. (cfr.: Cass., n.14979/2006). Pur essendovi quindi argomenti per sostenere entrambe le tesi, appaiono a ben vedere deporre in senso favorevole all'adozione della seconda delle due sia la circostanza contingente che una pubblicità adeguata ed effettuata per un tempo congruo costituisce comunque uno strumento per assicurare i principi di trasparenza e competitività delle vendite coatte sia la circostanza che la cd. "sospensione feriale" riguarda tutti i termini processuali senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori (cfr.: Cass., n.68/1989). Pertanto si invitano i professionisti, qualora nella fissazione di un dato esperimento di vendita/liquidazione i giorni di pubblicità ricadano all'interno del periodo di cd. "sospensione feriale dei termini" (ad oggi, 01 - 31 agosto di ogni anno), a considerare, ove nulla osti, anche tale periodo ai fini della valutazione dei giorni effettivi di pubblicità. Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Roma e Napoli ed ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina, Roma e Napoli nonché per la sollecita comunicazione ai Curatori/Commissari Giudiziali/Commissari Liquidatori/Gestori delle Procedure da Sovraindebitamento e a tutti gli interessati. Si pubblichi anche sul sito internet del Tribunale Ordinario di Latina (…)"* come ivi meglio indicato.

Alla luce dell'approssimarsi del cd. "periodo feriale" ed anche al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi in materia, appare opportuno, fermi la portata ed il senso proprio della Circolare prot. n. M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 29/07/2021.0000069.I s.m.i. in oggetto come emergente non solo dal dato letterale e testuale di essa ma anche dal complesso di motivazione e dispositivo oltre che dalla portata complessiva della ridetta Circolare prot. n. M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 29/07/2021.0000069.I s.m.i., richiamare per quanto di ragione e ribadire la stessa ad ogni effetto e nei limiti di legge: pertanto, in materia di procedure fallimentari e procedure affini, si invitano i professionisti, qualora nella fissazione di un dato esperimento di vendita/liquidazione i giorni di pubblicità ricadano all'interno del periodo di cd. "sospensione feriale dei termini" (ad oggi, 01 – 31

agosto di ogni anno), a considerare anche tale periodo ai fini della valutazione dei giorni effettivi di pubblicità, ove nulla osti; in altri termini e come già da detta Circolare prot. n. M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 29/07/2021.0000069.I s.m.i., qualora nella fissazione di un dato esperimento di vendita/liquidazione i giorni di pubblicità ricadano all'interno del periodo di cd. "sospensione feriale dei termini" (ad oggi, 01 – 31 agosto di ogni anno come esposto), occorre considerare anche tale periodo ai fini della valutazione dei giorni effettivi di pubblicità ossia in altri termini ancora aggiungere ai giorni di pubblicità di legge anche il periodo di cd. "sospensione feriale dei termini" (ad oggi, 01 – 31 agosto di ogni anno) onde assicurarne e garantirne l'effettività e durante il periodo di cd. "sospensione feriale dei termini" (ad oggi, 01 – 31 agosto di ogni anno) non possono essere celebrate operazioni di vendita/attività liquidatorie più in generale, ove nulla osti ossia in altri termini salvi eventuali oggettivi e comprovati motivi d'urgenza od equipollenti.

Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Roma e Napoli ed ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina, Roma e Napoli nonché per la sollecita comunicazione ai Curatori/Commissari Giudiziali/Commissari Liquidatori/Gestori delle Procedure da Sovraindebitamento ed a tutti gli interessati.

Si pubblichi anche sul sito internet del Tribunale Ordinario di Latina.

Latina, lì 08.04.2025

I Giudici Delegati

(Dott. Marco Pietricola)

Marco Pietricola

(Dott.ssa Tiziana Tinessa)